SENTENZA N° 3890 07 REPERTORIO N° 346707

SENTENZA N. N.R.G. 35741/2004 REG. DEP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 6^ CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dr. Angela Bernardini

Presidente

Dr. Carla R. Raineri

Giudice

Dr. Giuseppe M. Blumetti

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato in data 17/5/2004 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Milano

DA

elettivamente domiciliati in Milano, via presso lo studio dell'avv.

ATTORI

8

CONTRO

Banca English, elettivamente domiciliato in Milano, via Pallavicino 21, presso lo studio dell'avv. English in Company che la difendono per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Intermediazione finanziaria.

All' udienza di precisazione delle conclusioni le parti così

CONCLUDEVANO

Attrice:

vedi foglio allegato

Convenuti

..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 17/5/2004 de la citazione notificato il 17/5/2004 de la citazione di citazione premesso che avevano acquistato, presso la Banca ancesanza, tra il maggio 1997 e l'agosto 1998 obbligazioni "Argentina" per il complessivo importo di £. 195.000.000, pari ad €. 100.709,10 e che l'istituto di credito aveva, nella negoziazione di detti titoli, violato una seri di disposizioni normative e regolamentari – artt. 17 d. lgs.vo 415/1996, 21 d. lgs.vo 58/1998, 27 e 28 reg. Consob 11522/1998 -, ne relazione alla mancata preventiva informazione sulla natura ed i rischi dell'investimento, sulla progressiva perdita di valore dei titoli, all'omessa acquisizione di informazioni sul profilo soggettivo di essi investitori e per aver compiuto l'operazione in conflitto di interessi, convenivano in giudizio la detta Banca chiedendo, previa declaratoria di nullità e/o di annullamento dei contratti di compravendita dei titoli, e /o accertamento della responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condanna della banca stessa al rimborso dei relativi importi corrisposti a tale titolo oltre interessi od al risarcimento dei danni.

Si costituiva la banca convenuta contestando integralmente, nel merito, la pretesa attrice e rilevando: di aver effettuato gli acquisti in oggetto su specifiche e precise istruzioni degli attori, i quali si erano astenuti dal fornire le richieste informazioni sulla loro situazione finanziaria, sulla propensione al rischio e sugli obbiettivi di investimento; che gli attori avevano dimostrato, anche in precedenza, effettuando acquisti speculativi, una forte propensione al rischio e una conoscenza dei mercati finanziari, che trattandosi di un rapporto di deposito amministrato di titoli la banca si



era limitata ad eseguire le istruzioni e le disposizioni dei clienti, difettando ogni obbligo dell'intermediario di fornire informazioni sull'andamento dei titoli; che non sussisteva il dedotto conflitto di interessi trattandosi di acquisti di titoli disposti su ordine dei clienti e che le obbligazioni "Argentina" non costituivano emissioni della banca o di società del suo gruppo.

La causa, all' esito dell' attività dell' istruttoria, era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda attrice è destituita di fondamento e deve essere disattesa.

Rileva in primo luogo il Tribunale che l'eccepita nullità si fonda, ad avviso della difesa attrice, sulla violazione dell'art. 17 d.lgs.vo 415/1996, dell'art. 21 t.u 58/1998 e degli artt. 27 e 28 della delibera Consob 11522/1998.

Dette disposizioni pongono, a carico dell'intermediario l'obbligo di informazione del cliente nell'ipotesi di operazioni di investimento in strumenti finanziari – la banca avrebbe omesso di acquisire le necessarie e doverose informazioni e precisamente avrebbe violato l'obbligo di diligenza dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento al fine garantire l'interesse del cliente ed un'adeguata informativa, l'obbligo di trasparenza, informazione e comunicazione al cliente e l'obbligo di verificare l'esperienza del cliente in tema di investimenti finanziari, la sua propensione al rischio, gli obbiettivi di investimento e la situazione finanziaria dello stesso -, e prescrivono lo specifico e formale assenso del cliente da acquisire, da parte dell'intermediario nell'ipotesi di conflitto di interessi.



Si rileva, in primo luogo, che l'art. 28 della delibera Consob costituisce la specificazione, a livello di normativa secondaria, delle regole di comportamento dettate nell'art. 21 t.u. 58/1998 ed alle quali sono tenuti i soggetti abilitati nello svolgimento dei servizi finanziari.

Tale regolamento contiene previsioni che completano e specificano i criteri di comportamento fissati nel citato art. 21 t.u. ed è ispirato dall'esigenza di realizzare una tutela "flessibile", modellata in considerazione delle differenti esigenze di protezione dei clienti-investitori, correlate con le loro qualità ed esperienze informatione.

Una siffatta interpretazione è resa evidente dallo specifico riferimento, contenuto nell'art. 28 della delibera Consob, di "..chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti..., i suoi obbiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio..".

L'interpretazione dei criteri di comportamento, inoltre, deve essere svolta alla stregua delle finalità di carattere generale perseguite dalla norma generale primaria – art. 21 t.u. -, che individua tali finalità, come comuni a tutti i criteri di comportamento dettati dalla norma citata, "..la tutela dell'interesse del cliente e dell'integrità dei mercati..", con una significativa innovazione rispetto alla precedente previsione normativa dell'art. 1 l. 1/1991, la quale riguardava il solo interesse dell'investitore e non anche quello, più generale di integrità dei mercati.

Ne consegue, in primo luogo, che le regole ora esposte saranno suscettibili di valutazione in ragione degli interessi relativi allo svolgimento dei mercati finanziari e



che, in secondo luogo, queste valutazioni più ampie produrranno i loro effetti sul giudizio di diligenza e correttezza nel singolo rapporto tra intermediario e cliente.

La duplice finalità appena illustrata si trova recepita nei diversi riflessi della loro rilevanza normativa, riguardando sia il migliore svolgimento della vigilanza da parte dell'organo di controllo (Consob) per la tutela di interessi generali trascendenti quelli del singolo cliente, sia il quadro normativo di riferimento per l'accertamento delle violazioni nel rapporto tra intermediario e cliente ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del primo alle proprie obbligazioni.

disposizioni citate si pongano come integrazione e rafforzamento dei principi generali posti dal codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni – artt. 1175 e 1375 c.c. -, fissando precisi parametri ai quali deve essere ispirata la prestazione dei servizi di investimento.

Più specificamente, si deve ritenere che gli art. 21 t.u. e 26 e segg. delibera 11522/1998 precisino gli obblighi scaturenti a carico del mandatario-intermediario nei confronti del cliente mandante.

Discende dalle pregresse argomentazioni che la violazione dei descritti obblighi incide ed è riferibile non già alla genesi del rapporto, la quale si instaura validamente e legittimamente, ma più propriamente, ai fatti comportamentali e patologici del suo sviluppo e del suo evolversi, rientrando nella sfera di attrazione dell'inadempimento contrattuale.

Analoghe considerazioni devono svolgersi i relazione al dedotto profilo di invalidità degli acquisti per essere state le operazioni compiute dalla banca in una situazione di conflitto di interessi.

La violazione dell'obbligo di acquisire il preventivo assenso scritto del cliente, infatti, pone, all'evidenza, a carico della banca un obbligo comportamentale precedente alla conclusione del contratto e che non costituisce requisito di forma di quest'ultimo.

La tesi appena esposta è stata di recente affermata dalla Suprema Corte, che con sentenza del 29/9/2005 n. 19024 ha affermato che "..i comportamenti illegittimi enuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto, quale che sia la natura della norma violata, essendo estranei alla fattispecie negoziale, non danno luogo alla nullità del contratto...", così ribadendo il consolidato principio dell'autonomia delle regole di validità del contratto rispetto alle regole di comportamento.

Del pari infondata si appalesa la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori sul presupposto della sussistenza di responsabilità della banca per la violazione degli obblighi già in precedenza riferiti in relazione alla domande di nullità ed annullamento

Pare assorbente rilevare al riguardo che difetta, nel caso di specie, il necessario nesso di causalità tra dedotte violazioni e verificarsi del pregiudizio lamentato: in altri termini non esiste alcun obbiettivo riscontro che gli attori, se previamente ed esaustivamente informati, avrebbero "desistito" dall'impartire l'ordine di acquisto dei titoli in oggetto.



Al contrario, la composizione del portafoglio dei clienti, quale documentato dalla documentazione allegata dalla banca convenuta, - doc.ti 4 e 5 conv. - evidenzia in modo palese ed in equivoco, la propensione al rischio degli attori e l'effettuazione di acquisti in prodotti finanziari speculativi di caratteristiche analoghe ed a volte maggiormente rischiosi delle obbligazioni "Argentina".

Deve, pertanto, concludersi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, per il rigetto della domanda attrice.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

mitivamente pronunciando così provvede

Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda attrice.

 Condanna, gli attori, in solido tra loro, a rifondere a controparte le spese di giudizio liquidate in complessivi €. 6.560,81, di cui €. 4.500,00 per onorari, €.
1.580,00 per diritti e €. 480,81 per spese.

Milano 25/1/2006

Il Presidente

Il Giudice rel.

G. Manis



